

## **LA CIRCOLA ESPLICATIVA 48/E-2008: Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione a cura di Victor Di Maria**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 48/E del 10 luglio 2008 con cui fornisce chiarimenti sul bonus assunzioni previsto dall'art. 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008. L'agevolazione è riservata ai datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ex art. 87, 3, lettere a) e c) del Trattato CE.

Il credito d'imposta è pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di "lavoratore svantaggiato"; è concesso per gli anni 2008, 2009 e 2010.

### **Beneficiari**

La circolare chiarisce che nella definizione di "datori di lavoro" rientrano tutti i soggetti che ricoprono tale qualifica in base alla vigente normativa e, pertanto, l'agevolazione spetta a tutte le seguenti categorie di contribuenti:

- esercenti arti e professioni;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori commerciali;
- società di persone e soggetti ad esse equiparati;
- società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici o privati commerciali;
- enti pubblici o privati non commerciali;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, nonché soggetti non residenti, per le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti (colf, badanti, baby sitter).

Non possono usufruire dell'agevolazione organi e ed amministrazioni dello Stato, province, comuni, ecc.

### **Settori**

Il credito di imposta per le nuove assunzioni è concesso in tutti i settori, con esclusione dei seguenti:

- costruzione navale,
- industria carboniera,
- trasporti.

L'esclusione del settore trasporti non riguarda però l'assunzione dei "portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104" e delle "lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto xi) del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione". Per queste due tipologie spetta quindi il bonus assunzioni.

### **Requisiti di ammissibilità**

Per ottenere il bonus, i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro "non devono aver mai lavorato prima" oppure devono aver perso o "essere in procinto di perdere l'impiego precedente", come nel caso, ad esempio, dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in servizio presso aziende interessate da procedure fallimentari e simili.

Tali requisiti non sono richiesti per i portatori di handicap e le donne lavoratrici rientranti nella definizione di alavoratore svantaggiato.

Non è in ogni caso agevolabile la mera conversione del contratto di lavoro a tempo determinato (anche se a contenuto formativo) in contratto a tempo indeterminato.

Devono essere quindi rispettate

- le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta,
- le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Infine il datore di lavoro non deve aver ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo. Non costituiscono causa di inammissibilità all'agevolazione per riduzione della base occupazionale i "raggiunti limiti di età pensionabile", né le "dimissioni volontarie" o il "licenziamento per giusta causa".

### **Cumulabilità**

Il bonus non è cumulabile con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione; il divieto del cumulo si applica anche agli aiuti che soddisfano i criteri previsti dai regimi "de minimis".

### **Procedura**

I soggetti interessati all'agevolazione sono tenuti a presentare un'apposita istanza da trasmettere in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.

### **Utilizzo**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire "dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza", ossia dal giorno successivo alla data in cui l'Agenzia delle entrate ne dà "comunicazione telematica", ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto occupazione.